

(A.C. 5891 - sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 4.***(Atto costitutivo e statuto).*

1. Gli statuti degli istituti di patronato e di assistenza sociale devono indicare:

- a) l'organizzazione promotrice;
- b) la denominazione dell'istituto;
- c) la sede legale;

d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto;

e) gli organi di amministrazione e di controllo;

f) le finalità e le funzioni dell'istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge;

g) la gratuità delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge;

h) la dotazione finanziaria e i mezzi economici.

2. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie osservazioni, le modificazioni si intendono approvate.

3. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 4.***(Atto costitutivo e statuto).*

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Gli Statuti con le seguenti: Lo statuto.

Conseguentemente, al medesimo alinea, sostituire la parola: devono con la seguente: deve.

4. 1. Santori.**(Approvato)**

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: , salve le eccezioni stabilite dalla presente legge.

4. 2. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: salve le eccezioni stabilite dalla presente legge con le seguenti: salvo il diritto di richiedere il rimborso delle spese.

4. 3. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) l'assicurazione contro terzi direttamente proporzionale al volume di servizi erogati.

4. 4. Michielon, Pagliarini, Covre.**(A.C. 5891 - sezione 5)****ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 5.***(Convenzioni).*

1. Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un

istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito. A tal fine deve essere sottoscritta un'apposita convenzione, da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, la stessa si intende approvata.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(Convenzioni).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Le confederazioni e.

5. 1. Michielon, Pagliarini, Covre

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere sottoscritta un'apposita convenzione con le seguenti: devono essere sottoscritte apposite convenzioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: la stessa si intende approvata con le seguenti: le stesse si intendono approvate.

5. 2. Michielon, Paolo Colombo.

(Approvato)

(A.C. 5891 - sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Operatori).

1. Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclu-

sivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorità consolari e diplomatiche.

2. È ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche.

3. Esclusivamente in relazione all'attività di cui all'articolo 8 e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessità ed urgenza, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

4. Per lo svolgimento delle attività all'estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi, anche autonomi, promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

(Operatori)

Al comma 1, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma

con le seguenti: di lavoratori dipendenti degli stessi istituti o dipendenti delle organizzazioni promotrici, purché comandati presso i medesimi istituti, con provvedimento notificato dalla direzione provinciale competente per territorio e, per le attività all'estero, alle autorità consolari o diplomatiche dei paesi in cui si svolge l'attività di assistenza sociale.

6. 1. Pampo, Lo Presti.

Al comma 1, sopprimere le parole: o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi.

6. 8. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: È ammessa con le seguenti: È riconosciuta.

6. 9. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: possibilità di avvalersi, occasionalmente, aggiungere le seguenti: per non più di trenta giorni l'anno,

6. 10. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a titolo gratuito.

6. 5. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: delle suddette collaborazioni aggiungere le seguenti: occasionali e degli eventuali rimborsi spese.

6. 6. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole da: devono risultare fino alla fine del comma con le seguenti: vanno regolamentate dalle parti su schema uniforme pre-

disposto dal Ministero vigilante, da far vistare alla direzione provinciale del lavoro e, per l'estero, alle autorità consolari o diplomatiche di competenza.

6. 2. Pampo, Lo Presti.

Sopprimere il comma 3.

*** 6. 11.** Michielon, Pagliarini, Covre.

Sopprimere il comma 3.

*** 6. 12.** Santori.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in relazione all'attività di cui all'articolo 8 e per periodi limitati al superamento di particolari necessità ed urgenza, possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

6. 3. Pampo, Lo Presti.

Al comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 8 con le seguenti: di cui agli articoli 8 e 10.

6. 14. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: con persone fisiche soggette, ai fini previdenziali, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

6. 7. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

Sopprimere il comma 4.

6. 13. Santori.

Al comma 4, sopprimere le parole:, anche autonomi,

6. 20. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5891 - sezione 7)**ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 7.***(Funzioni).*

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

2. Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 7.***(Funzioni).*

Al comma 1, dopo le parole: di immigrazione e emigrazione, *aggiungere le se-*

guenti: comprese quelle in materia di invalidità civile e quelle erogate dai fondi di previdenza complementare,

7. 1. Michielon, Pagliarini, Covre.*Sopprimere il comma 2.***7. 2.** Santori.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché la tutela dei lavoratori anche in sede legale in caso di inadempienze.

7. 3. Cangemi, Boghetta.**(A.C. 5891 - sezione 8)****ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 8.***(Attività di assistenza e di tutela).*

1. L'attività di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguarda:

a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;

b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di invalidità civile e di emigrazione e immigrazione;

d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.

2. Le attività di assistenza e tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promo-

trice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13.

3. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

(Attività di assistenza e di tutela).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: attività di aggiungere la seguente: consulenza, di.

8. 2. Santori.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8. 6. Prestigiacomò.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8. 7. Prestigiacomò.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di invalidità civile e di emigrazione e immigrazione con le seguenti: di emigrazione ed immigrazione, con esclusione di quelle in materia di invalidità civile.

*** 8. 1.** Monaco.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di invalidità civile e di emigrazione e

immigrazione, con le seguenti: di emigrazione ed immigrazione, con esclusione di quelle in materia di invalidità civile.

*** 8. 4.** Santori.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: di invalidità civile e.

8. 5. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , salve le eccezioni fino alla fine del comma.

8. 3. Michielon, Pagliarini, Covre.

(A.C. 5891 - sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Attività di assistenza in sede giudiziaria).

1. Il patrocinio in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.

2. Gli istituti di patronato svolgono la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abita-

zione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di abitazione, il contributo alle predette spese è ridotto nella misura del 50 per cento.

3. L'esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attività ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13.

4. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle disposizioni di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile alla particolarità della materia di cui alla presente legge ed all'intervento dei patronati riconosciuti, nonché per l'introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 8, in ogni caso senza limitazioni del diritto all'azione in giudizio ed in forme compatibili con il disposto dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

5. Lo schema del decreto legislativo è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimerlo entro trenta giorni.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9

(Attività di assistenza in sede giudiziaria).

Sopprimerlo.

9. 1. Pampo, Lo Presti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: svolgono con la seguente: assicurano.

9. 13. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: mediante apposite convenzioni con avvocati fino alla fine del periodo.

9. 6. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nelle quali sono stabiliti fino alla fine del comma le seguenti: Dette convenzioni sono notificate alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni.

Conseguentemente, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. Il finanziamento di cui al comma 3 verrà corrisposto secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.

5. L'azione giudiziaria potrà essere proposta soltanto dopo che siano state esperite le procedure di precontenzioso amministrativo e giudiziario ed è fatto obbligo agli enti di rimuovere, mediante autoimpugnativa, i propri errori, evitando che gli interessati intraprendano azione giudiziaria.

9. 9. Grugnetti, Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , nelle quali sono stabiliti fino alla fine del comma con il seguente periodo: Dette convenzioni, concordate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono notificate alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle

corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni.

9. 2. Pampo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , nelle quali sono stabiliti fino alla fine del periodo.

9. 10. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , anche in deroga fino alla fine del secondo periodo.

9. 7. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole : , anche in deroga alle vigenti tariffe professionali.

9. 11. Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi.

9. 12. Santori.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Dette convenzioni con le seguenti: Le convenzioni con gli avvocati, stipulate per la tutela giudiziaria in materia di previdenza e assistenza,

9. 14. Santori.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Dette convenzioni aggiungere le se-

guenti: sono sottoposte all'approvazione dei consigli professionali competenti e.

9. 15. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: non superiore al aggiungere le seguenti: doppio del.

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo:

dopo le parole: non inferiore al aggiungere le seguenti: doppio del.

sostituire la parola: doppio con la seguente: quadruplo.

9. 19. Cangemi, Boghetta.

Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì esonerati dalla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale tutti gli assistiti che promuovono eventuali cause e/o ricorsi per errori imputabili al patronato.

9. 8. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le convenzioni di cui al comma 1 debbono garantire il rapporto personale e fiduciario tra avvocato e assistito, anche regolando l'assunzione diretta da parte di patronati degli oneri di assistenza e difesa legale.

9. 16. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli avvocati e i patronati non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro

patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.

9. 17. Teresio Delfino, Volontè, Tassone

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora il giudizio possa concludersi con la conciliazione o la transazione, la parte ne viene prontamente informata.

9. 18 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

9. 3. Pampo, Lo Presti.

Sopprimere il comma 4.

9. 4. Pampo, Lo Presti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.25
DELLA COMMISSIONE.

Sopprimere la lettera b).

0. 9. 25. 1. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: « Ministro di grazia e giustizia » con le seguenti: « Ministro della giustizia »;

b) sostituire le parole: « entro sei mesi » con le seguenti: « entro dodici mesi ».

9. 25. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro sessanta giorni.

9. 5. Pampo, Lo Presti.